



TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Bocce

SENTENZA

Nel procedimento n. 5/17 c/ Romolo Rizzoli - Andrea Rizzoli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 24.11.2017, il Procuratore Federale, Avv. Giovanni Zoppi, ha disposto il deferimento di Romolo Rizzoli e Andrea Rizzoli dinanzi al Tribunale Federale per rispondere delle seguenti violazioni:

*“- **Capo A)** il sig. **Romolo Rizzoli** violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto F.I.B. e art. 60, comma 2 lett. i del R.G.D. F.I.B. ed art. 39 Reg. Amm.ne e Contab. F.I.B, per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in relazione all'affidamento all'A.S.D. Gianchiga di alcuni spazi del Centro Tecnico Federale sito in Roma via della Grande Muraglia, associazione sportiva il cui Presidente è il sig. Andrea Rizzoli, figlio di Romolo, affidamento avvenuto nel maggio 2011 in palese conflitto d'interessi senza aver esperito alcuna procedura né aver sottoscritto alcun contratto con la predetta società, così non ottemperando ai principi di economicità, trasparenza ed imparzialità, con un sostanziale e generale accollo di oneri e spese a carico della F.I.B. senza che alla medesima venisse riconosciuto alcun importo dalla Gianchiga la quale incassava invece rilevanti somme per le attività, sportive e non, espletate all'interno della struttura, anche con utilizzo illegittimo di personale federale. Tale condotta risulta aggravata ai sensi dell'art. 57 R.G.D. F.I.B., comma 6 lett. a) per aver commesso il fatto con abuso di poteri ed in violazione dei doveri derivanti all'esercizio delle sue funzioni quale Presidente Federale, lett. g) per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla F.I.B e lett. l) per aver commesso l'illecito per assicurare al figlio Andrea Rizzoli un vantaggio, circostanze configurabili anche ai sensi dell'art. 57 comma 10 R.G.D. F.I.B. ”.*

- Capo B) il sig. **Andrea Rizzoli**, violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto F.I.B., art.1 del R.G.D. F.I.B. e art. 60, comma 2 lett. i, per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale quale Presidente della A.S.D. Gianchiga in relazione alla gestione della porzione di area del Centro Tecnico Federale di Roma affidata, in violazione di quanto sopra ed in palese conflitto d'interessi, alla società medesima dalla F.I.B. di cui era Presidente il padre, sig. Romolo Rizzoli, beneficiando in tal modo di una serie vantaggi economici consistenti nel percepire notevoli somme per l'attività espletata, sportiva e non, anche con l'utilizzo illegittimo di personale federale, avendo adibito alcuni locali a destinazioni d'uso prive delle necessarie autorizzazioni di legge, il tutto senza sostenere alcun onere economico a fronte di tale affidamento, risultando oltretutto il sig. Andrea Rizzoli anche quale soggetto preposto all'amministrazione di alimenti e bevande a seguito di nomina della F.I.B. Servizi. Tale condotta risulta aggravata ai sensi dell'art. 57, comma 6 lett. a) per aver commesso il fatto con abuso di poteri ed in violazione dei doveri derivanti all'esercizio delle sue funzioni quale Presidente della A.S.D. Gianchiga, lett. g) per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla F.I.B. e lett. l) per aver commesso l'illecito per assicurare a se un vantaggio, circostanze configurabili anche ai sensi dell'art. 57 comma 10 R.G.D. F.I.B.”.

Il Procuratore Federale, partendo dalla denuncia/querela depositata dal Presidente della F.I.B. - Federazione Italiana Bocce - (di seguito solo FIB), svolgeva un'approfondita istruttoria in seguito alla quale configurava illecito disciplinare a carico di Romolo Rizzoli per aver mantenuto negli anni un illegittimo affidamento di alcuni spazi di rilevante metratura del Centro Tecnico Federale, di proprietà del Comune di Roma ed in concessione alla FIB, alla A.S.D. Gianchiga, il cui Presidente era il figlio Andrea Rizzoli e nei confronti dello stesso Andrea Rizzoli, per aver beneficiato (e mantenuto), tramite l'associazione dallo stesso presieduta, del suddetto illegittimo affidamento fino alla restituzione dei locali alla federazione, avvenuta nel maggio 2017, con evidenti ed ingiusti vantaggi economici.

Nell'atto di deferimento si specificava, inoltre, che l'affidamento avveniva senza un preciso atto di conferimento e senza una gara o altra procedura ad evidenza pubblica, ma tramite un semplice scambio di corrispondenza, avvenuto nel periodo tra marzo e



giugno del 2011, tra Alessandro Di Stefano, allora Segretario della Gianchiga, Maria Claudia Vannini, allora Amministratore Delegato della FIB Servizi, nonché Segretario Generale della FIB e l'allora Presidente FIB, Romolo Rizzoli, padre di Andrea Rizzoli, Presidente della Gianchiga.

Secondo la tesi accusatoria, il conferimento sopra specificato aveva la finalità di affidare ampi spazi del Centro Tecnico Federale (di seguito solo CTF) a detta associazione, gestita dal figlio dell'allora Presidente Federale, facendogli ottenere rilevanti ricavi dallo svolgimento di vari corsi sportivi, quali: arti marziali, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza, ballo ed altre discipline; senza riconoscere alcunché alla FIB, nemmeno a titolo di canone di occupazione degli spazi, e senza sopportare alcun onere e/o costo di gestione, avvalendosi, inoltre, indebitamente, a titolo gratuito, delle prestazioni lavorative del personale FIB. Il tutto in palese violazione dei principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale ed in spregio delle normative e regolamenti in materia di amministrazione, appalti e contabilità ed in evidente conflitto d'interessi di natura familiare, in danno della Federazione.

All'esito delle indagini, la Procura riteneva confermate anche le gravi anomalie riscontrate dalla Federazione all'interno delle aree gestite dalla suddetta società, come ad esempio l'utilizzo di spogliatoi privi delle necessarie autorizzazioni sanitarie e la presenza di tendaggi, che circondavano il palazzetto di circa 600 metri quadrati, non ignifughi, con grave pericolo per i frequentanti e, indirettamente, per la Federazione intera, oltre al fatto che personale della Federazione veniva normalmente utilizzato per svolgere attività anche a favore della Gianchiga.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione alla data del 12.01.2018.

Si costituivano ritualmente i deferiti, Romolo Rizzoli ed Andrea Rizzoli, a patrocinio dell'avv. Fabio Pennisi, i quali contestavano la ricostruzione formulata dalla Procura eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione nei confronti di Romolo Rizzoli, sostenendo che l'eventuale illecito dallo stesso eventualmente perpetrato si sarebbe prescritto decorsi due anni dalla data di affidamento delle aree, avvenuta nel maggio 2011, se ritenuto applicabile il regolamento entrato in vigore il 18.12.2014, o sei anni dalla suddetta data, se ritenuto applicabile il regolamento attualmente in vigore. Nel merito, i deferiti sostenevano non fosse stata raggiunta la



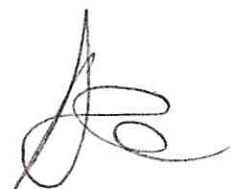
prova della loro responsabilità in quanto: l'affidamento delle aree del CTF alla Gianchiga era avvenuto a seguito di delibera del Consiglio Federale del 26/27 febbraio 2011 ed in favore di una società non avente fini di lucro; che, la società medesima non avrebbe ricavato ingenti incassi dall'attività (come dimostrato dai bilanci depositati) e che, comunque, come contropartita, la Gianchiga avrebbe effettuato attività di divulgazione dello sport delle bocce tra i giovani, reperendo nuovi tesserati in favore della Federazione. In merito alle spese di gestione delle aree affidate alla Gianchiga, poi, i suddetti sostenevano che non era vero che le stesse fossero state sostenute dalla Federazione, in quanto la società aveva un proprio contratto di pulizia ed acquistava in proprio il gasolio per il riscaldamento; né utilizzava dipendenti FIB, in quanto aveva una dipendente, tale Sig.ra Mirella Chiappa. La Gianchiga, inoltre, si sarebbe resa disponibile a concedere l'uso delle aree affidate in occasione degli eventi sportivi istituzionali organizzati dalla FIB (Premio Italia, un campionato mondiale, ecc...) e, in tali occasioni, effettuava in modo gratuito lavoro di organizzazione, ricerca e presentazione di società di servizi e di organizzazione eventi, poi remunerate dalla Federazione stessa.

Con ordinanza del 25.01.2018, il Tribunale, ritenendo necessario istruire la causa, fissava un calendario di udienze per l'assunzione dei mezzi di prova.

Veniva ammesso anche l'interrogatorio formale della parti, ma Romolo Rizzoli, comparso in udienza unitamente al proprio difensore, dichiarava di voler esercitare le proprie difese in sede di procedimento penale di cui era venuto nel contempo a conoscenza tramite istanza ex art 335 cpp; mentre, Andrea Rizzoli, eccetto la prima udienza, non compariva più adducendo sempre impegni di carattere lavorativo.

In primo luogo, si rileva come la scelta degli incolpati di non rispondere né in sede di audizione, né all'interrogatorio formale loro deferito, in parte motivata dalla pendenza del predetto procedimento penale, sul piano procedurale, ha di fatto impedito l'instaurazione di un contraddittorio volto ad un approfondimento utile dei fatti contestati, non solo nella fase delle indagini, ma anche in quella successiva dell'istruttoria che ha interessato il procedimento disciplinare che ci occupa, nella sua interezza.

Considerazione ancor più rilevante per Andrea Rizzoli, il quale, dopo una serie di richieste di rinvio dell'audizione accolte dal Procuratore, decideva da ultimo di non



comparire, nè dinanzi allo stesso, nè dinanzi al Tribunale Federale (fatta eccezione per la prima udienza) mostrando una condotta processuale certamente poco rispettosa e collaborativa nei confronti di detti Organi di Giustizia Sportiva.

La causa veniva, quindi, istruita con l'acquisizione di prove documentali e testimoniali. Successivamente, all'udienza del 20.02.2018, all'esito dell'escussione del teste Elisa Vasconi, le parti procedevano alla discussione orale e precisavano quindi le rispettive conclusioni e richieste.

Il Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza.

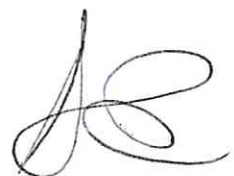
Il Tribunale si riservava per il deposito della motivazione nei termini previsti dal RGD FIB.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di Romolo Rizzoli in quanto il *dies a quo* decorre dalla data di immissione nel possesso della Gianchiga nelle aeree del CTF, che sembra avvenuta in modo completo dal 2015 e non dalla citata delibera del Consiglio Federale del 25/26.02.2011.

Dalla documentazione in atti e dalle risultanze probatorie, è emerso che l'affidamento delle aeree del CTF è avvenuto, in un evidente contesto familiare di conflitto di interessi, senza indire una gara, ovvero una procedura ad evidenza pubblica, e, peraltro, in assenza di uno specifico atto di conferimento (come attestato da tutti i testi ascoltati e, in modo specifico dal sig. Brucciani, teste della difesa che ha espressamente affermato che: *".... non è stata indetta alcuna gara per la scelta della Gianchiga. Abbiamo riscontrato che in fase di inaugurazione del CTF il figlio di Rizzoli si interessò moltissimo per organizzarla e fece anche lo speaker. Quando dovemmo scegliere, se ne discusse nel Consiglio Federale. Dopodichè ritenemmo utile optare per questo giovane e su proposta del Presidente accettammo di creare questa società..."* v. verbale udienza 13.02.2018).

In merito, risulta pertanto evidente la violazione dell'art. 39 Reg. Amm. Contab. che prevede espressamente che gli appalti di lavori e forniture di servizi debbano essere necessariamente aggiudicati secondo una delle procedure ivi indicate, cosa non avvenuta nel caso di specie.



Oltretutto, nel verbale del Consiglio Federale del 25/26.02.2011, in realtà, la Gianchiga viene solamente individuata come possibile società interessata alla gestione degli spazi, nulla più; seguiva poi uno scambio di corrispondenza nel periodo tra marzo e giugno del 2011 tra il sig. Alessandro Di Stefano, Segretario della Gianchiga, la dott.ssa Maria Claudia Vannini, nella doppia veste di Segretario Generale della Federazione e A.D. della FIB Servizi di allora, l'allora Presidente Romolo Rizzoli e la società Gianchiga, presieduta da Andrea Rizzoli, figlio di Romolo Rizzoli, nel quale veniva rilasciato un semplice nulla osta all'affidamento del Centro alla Gianchiga.

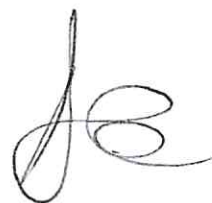
La condotta illecita, pertanto, decorre dalla concessione del possesso di alcune aeree del CTF alla Gianchiga e si protrae per tutta la durata del godimento dell'affidatario dei suddetti spazi fino al rilascio degli stessi avvenuto a maggio 2017. Pertanto, alcuna prescrizione può essere maturata.

Come noto, ai sensi dell'art. 26.1. RGS del 2007 in vigore fino al 2014, *"le infrazioni di carattere disciplinare cadono in prescrizione decorsi 2 anni dal fatto o dall'ultimo atto riferito alla infrazione stessa"*.

L'infrazione contestata, ovvero gli atti riferibili alla stessa, sono ravvisabili nel persistente comportamento degli incolpati (ovvero nelle conseguenze economiche derivatene) protrattosi sino al rilascio dei locali (maggio 2017). Del resto, l'atto di deferimento, nei capi d'incolpazione, contesta espressamente agli incolpati **"l'aver mantenuto una condotta non conforme..."**.

Del resto, a voler diversamente interpretare (*contra litteram*) la norma in oggetto, ovvero, considerando il *dies a quo* della prescrizione unicamente il primo atto dell'infrazione, oltre alla manifesta violazione del significato testuale della norma, si incorrerebbe in una situazione giuridica abnorme ed aberrante, per cui sarebbe sempre preclusa ad una nuova amministrazione la possibilità di denunciare infrazioni commesse da una precedente amministrazione all'inizio del mandato, anche nel caso in cui i relativi atti e comportamenti siano perdurati per tutta la durata dell'amministrazione, sino alla cessazione del mandato stesso.

Ebbene, tale lettura della norma, esclusa a priori dal tenore letterale della norma stessa, sarebbe comunque illogica e *contra-legem*, in quanto l'azione disciplinare subirebbe una limitazione e/o compressione in alcun modo giustificata.



Deve, quindi, escludersi la tesi dell'illecito istantaneo implicitamente richiamata dalla difesa degli incolpati.

Infatti, il comportamento e gli atti contestati agli incolpati non si sono di certo esauriti nell'atto di affidamento (peraltro formalmente mancante) degli spazi del CTF alla Gianchiga, ma sono individuabili - come detto - nella condotta tenuta dagli incolpati sino al rilascio dei locali. Atti questi generativi di illecito protrattisi nel tempo che richiamano l'ipotesi dell'illecito permanente, in virtù del persistente comportamento degli incolpati.

Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione va rigettata.

Nel merito, gli addebiti mossi ai deferiti Romolo Rizzoli e Andrea Rizzoli si sono rivelati fondati.

Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie è emerso chiaramente che Roma Capitale - Dipartimento Sport, Gestione Impianti, Promozione Sportiva - in esecuzione del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7/11/02, tramite Disciplinare di Concessione a canone ridotto prot. n. 10862 del 11/07/08, concedeva in uso alla FIB l'impianto sportivo sito in Roma, Via della Grande Muraglia n. 369, poi denominato Centro Tecnico Federale (di seguito solo CTF), fino al 10.07.29, concessione poi prolungata fino al 10.01.36 tramite apposito Disciplinare prot. n. 3850 del 10.06.13. Il canone di concessione annuo ammonta ad € 30.633,12, da corrispondere in rate mensili di € 2.552,76, importo soggetto a revisione annuale ISTAT.

Come risulta *per tabulas*, il 23.03.11 Alessandro di Stefano, *n.q.* di Segretario della società Gianchiga, con sede ad Ostia, in Via delle Gondole, inviava alla dott.ssa Maria Claudia Vannini, Segretario Generale della FIB, una comunicazione con la quale richiedeva la possibilità di gestire non meglio precisate attività ludico-sportive all'interno del CTF, garantendo professionalità e competenza in ambito sportivo ed artistico-culturale.

Il 26.04.11 la dott.ssa Vannini, stavolta nella qualità di A.D. della FIB Servizi, in relazione a quanto previsto dal contratto di prestazione di servizi stipulato tra la predetta società e la FIB il 22/12/07, successivamente rinnovato fino al 31/12/16, comunicava alla FIB che la società Gianchiga aveva manifestato la disponibilità in relazione alla gestione attività ludico-sportive da svolgere all'interno del CTF medesimo.



Il 28.04.11 l'allora Presidente Federale Romolo Rizzoli comunicava alla FIB Servizi il proprio nulla osta al predetto affidamento.

Il 30.05.11, la dott.ssa Vannini, quale A.D. di FIB Servizi, comunicava alla Gianchiga l'accoglimento della sua richiesta di gestione delle attività sportive e sociali.

Il 05.06.11, il Di Stefano, Segretario della Gianchiga, comunicava alla dott.ssa Vannini quale Segretario Generale della FIB, la sua soddisfazione per l'ufficializzazione dell'affidamento della gestione così come richiesto garantendo, tra le altre cose, la fruibilità del CTF al territorio.

Il 04.07.11 il CDA della FIB Servizi, società titolare delle licenze per la ristorazione, nominava come preposto alla somministrazione di alimenti e bevande Andrea Rizzoli, nomina confermata il giorno successivo dall'assemblea ordinaria dei soci.

Questo mero scambio di missive, avvenuto nell'arco di poche settimane, tra i soggetti sopra indicati assicurava alla predetta società l'affidamento di circa 1000 mq. di spazi all'interno del CTF, senza ottemperare ad alcuna gara o procedura di natura pubblicistica e, soprattutto, senza alcun onere economico.

Ma, anche qualora non si fosse ritenuto necessario indire un vero e proprio bando pubblico per affidare la gestione degli spazi del CTF a società terze (come sostenuto dalla difesa), è comunque evidente che l'affidamento è avvenuto senza aver indicato specifici criteri economico-giuridici posti a fondamento della scelta, se non nel fatto che la società era presieduta dal figlio dell'allora Presidente Federale; il tutto, in un chiaro contesto di conflitto d'interessi ed in assenza di totale trasparenza.

Non risulta, infatti, che sia stata data la giusta risonanza all'intenzione della FIB di affidare in gestione spazi del CTF a titolo gratuito, ma piuttosto il contrario.

Oltretutto, l'art. 5 del predetto Disciplinare di Concessione impegnava il concessionario FIB al rispetto di diversi obblighi riguardanti la gestione dell'impianto, gli oneri informativi e di rendicontazione, i compiti di vigilanza nonché le modalità di utilizzo da parte di soggetti terzi dell'impianto medesimo; l'art. 6 disciplinava il divieto di sub-concessione della struttura, mentre l'art. 7 prevedeva presupposti e requisiti per l'utilizzazione degli impianti, tutte norme violate.

L'area del CTF affidata alla Gianchiga era di circa 1000 mq. complessivi ed era costituita da una parte del "Nuovo Palazzetto", di circa 600 mq, dalla palestra ubicata



all'interno del Bocciodromo, di circa 100 mq, da due locali sottostanti la foresteria adibiti a spogliatoi maschili e femminili con annesse docce (cfr. dichiarazione teste arch. Antonio Pellicone, v. verbale udienza 12.02.2018).

Per di più, detta concessione è avvenuta senza sottoscrivere alcun contratto che disciplinasse la gestione di questi spazi e senza che la Gianchiga corrispondesse alcunché alla FIB, neanche a titolo di rimborso dei costi sostenuti, con evidente danno patrimoniale per la Federazione, impegnandosi la Gianchiga semplicemente e genericamente a garantire la fruibilità del CTF al territorio.

Con riferimento ai costi ed alle spese di gestione sostenute, la società si è limitata a produrre soltanto un contratto di pulizia e alcune fatture d'acquisto di gasolio.

E' logico dedurre che tutti i costi fissi (*custode, manutenzione giardini e parcheggi, utilizzati anche dalla Gianchiga, ecc.*), così come le altre utenze fossero a carico della FIB.

Con riguardo all'utenza di energia elettrica, è risultato provato (cfr. dichiarazione testimoniale dell'arch. Antonio Pellicone, v. verbale udienza del 12.02.2018) che non vi fosse, per la palestra esterna utilizzata in via esclusiva dalla Gianchiga, un contatore autonomo o c.d. a defalco, per cui i relativi costi e bollette sono stati indebitamente sopportati dalla FIB.

I servizi che le varie ditte di manutenzione prestavano riguardavano l'intera area del CTF, quindi, si presume che riguardassero anche gli spazi utilizzati dalla Gianchiga.

La bozza di convenzione predisposta nel 2015 - ma mai sottoscritta - tra FIB e Gianchiga, con esclusione quindi della FIB Servizi, prevedeva in capo alla predetta società determinati oneri e spese in realtà mai sostenuti, ove invece le varie spese per utenze (solo quella per l'energia elettrica del trimestre gennaio-marzo 2017 ammonta ad euro 2.541,58,) manutenzione, pulizia (il costo stimato mensile è di euro 1.994,00), polizza fideiussoria, personale FIB (il costo stimato per il lavoro straordinario mensile ammonta a circa 570,00 euro) sono sempre state coperte dalla FIB.

Il canone di euro 53,00 l'ora previsto dalla normativa vigente in materia di impianti di proprietà comunale a carico del sub concessionario non è mai stato versato alla FIB, ove l'utilizzo degli spazi del CTF per 57 ore settimanali da parte della Gianchiga avrebbe dovuto portare alla corresponsione di circa 3.000,00 euro mensili in favore della Federazione, mai avvenuta.



E' stato provato che l'attività svolta dalla Gianchiga all'interno del CTF è iniziata nel 2014 con 37 soci e si è sviluppata fino al giugno del 2017, raggiungendo un numero "di oltre 400 soci" (cfr. dichiarazione resa dal teste Bottoni, v. verbale udienza 12.02.2018), tramite lo svolgimento di corsi in diverse discipline sportive, quali arti marziali, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza, ballo ed altro.

Ciò ha generato considerevoli incassi mensili, visto che il costo medio per ogni singolo iscritto oscillava fra i "45,00/50,00 euro" (cfr. dichiarazione della sig.ra Vasconi, v. verbale udienza 20.02.2018).

Unica dipendente della Gianchiga, dal settembre 2015, è risultata essere tale sig.ra Mirella Chiappa.

All'udienza del 20.02.2018, la sig.ra Elisa Vasconi, figlia della sig.ra Chiappa, affermava che, dopo aver collaborato con Andrea Rizzoli nella preparazione di alcuni eventi della Federazione, dal maggio 2015 veniva assunta dalla FIB Servizi ed in seguito dalla FIB, mantenendo la sua collocazione presso il CTF. La stessa dichiarava, inoltre, che, in alcune occasioni in cui la madre era assente o occupata, la sostituiva, per dare informazioni sui corsi della Gianchiga spostandosi a tal fine anche dal suo ufficio, collocato all'interno degli uffici FIB, per recarsi nel palazzetto ove è ubicata la foresteria. La suddetta, inoltre, precisava che l'utilizzo della foresteria presupponeva il tesseramento alla Gianchiga, per chi non fosse tesserato con altre società (v. verbale udienza 20.02.2018).

In tale contesto, suffragato dalle risultanze probatorie, Romolo Rizzoli emergeva come il vero e proprio "*dominus*" della situazione, come pacificamente dichiarato dallo stesso in occasioni ufficiali in cui si definiva il "*creatore*" della Gianchiga, assumendo con grande disinvoltura atti ed iniziative di qualsiasi natura, disponendo di strutture in totale spregio delle norme, arrecando un danno patrimoniale alla Federazione, il tutto d'accordo con il figlio Andrea allo scopo di favorire economicamente l'attività della Gianchiga, dal medesimo presieduta, a sua volta responsabile delle condotte ascrittegli, nell'ambito di un conflitto d'interessi di natura familiare sia sotto il profilo materiale che quello della probità e della correttezza morale.

In una siffatta situazione, vanno anche considerate le risultanze delle verifiche effettuate nel mese di aprile 2017, in esito alle quali, la Federazione ha riscontrato l'utilizzo da parte di tesserati della Gianchiga di locali adibiti dalla stessa a spogliatoi,



risultati privi delle necessarie autorizzazioni in materia sanitaria e di sicurezza, nonché l'uso di materiali di arredo sprovvisti della relativa certificazione antincendi (cfr. dichiarazione Direttore del CTF, dipendente FIB, Antonio Pellicone, v. verbale udienza del 12.02.2018).

Per converso, è emerso in fase istruttoria, all'esito delle prove testimoniali, che la Gianchiga si è prodigata nell'organizzazione delle manifestazioni sportive indette di volta in volta dalla FIB, abbia contribuito a far conoscere il CTF nel territorio.

È emerso altresì, che durante lo svolgimento di eventi e competizioni organizzate dalla FIB, anche a carattere internazionale (normalmente, salvo alcune eccezioni, avvenute nei fine settimana), venivano impiegati anche gli spazi affidati alla Gianchiga.

Il volume di utenza della Gianchiga, come detto di considerevole entità, ha comportato un indubbio indotto economico per le attività di ristorazione site all'interno del CTF, gestite dalla FIB Servizi. Così come è pacifico che l'incolpato Andrea Rizzoli si sia prestato ad assumere la qualifica di preposto alla somministrazione di bevande ed alimenti.

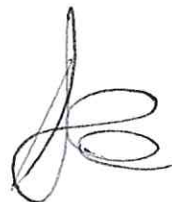
Delle circostanze che precedono il Tribunale non può non tenerne conto.

Tutto ciò premesso, si può configurare il seguente quadro sanzionatorio.

Per i motivi sopra menzionati, si ritiene congruo, ai sensi dell'art. 64 RGD FIB, l'applicazione della pena base ad entrambi gli incolpati, in riferimento ad ogni singola infrazione contestata e risultata comprovata.

1. Romolo Rizzoli è risultato responsabile dei fatti a lui ascritti in violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto F.I.B. e art. 60, comma 2 lett. i) del RGD F.I.B. ed art. 39 Reg. Amm.ne e Contab. F.I.B..

- Per il calcolo della pena conseguente all'aver tenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, per aver concesso e mantenuto, negli anni, l'affidamento di alcuni spazi del CTF all'associazione sportiva Gianchiga, di cui il Presidente è Andrea Rizzoli, figlio di Romolo, senza aver esperito alcuna procedura ad evidenza pubblica, senza aver indicato alcun valido criterio di scelta ed in assenza di un qualsivoglia regolamento contrattuale, si richiama l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) che



prevede la sanzione della squalifica da uno a mesi due. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di un mese.

- Per aver commesso l'illecito in palese conflitto d'interesse, in quanto la società beneficiata era presieduta dal figlio, Andrea Rizzoli, si richiama nuovamente l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) con la squalifica da uno a mesi due. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di un mese.

- Per aver violato i principi di economicità, trasparenza ed imparzialità, determinando con la sua condotta un sostanziale e generale accollo di oneri e spese a carico della FIB senza che alla medesima venisse riconosciuto alcun importo dalla Gianchiga, la quale dal canto suo incassava invece somme per le attività, sportive e non, espletate all'interno della struttura, si richiama sempre l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) con la squalifica da uno a mesi due. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha la squalifica di un mese.

All'esito della somma delle pene previste per i tre illeciti sopra indicati, si ottiene una pena complessiva di mesi tre.

In relazione alla richiesta di condanna di cui all'art. 60.4. lett. d) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera g), questo Collegio ritiene di non poterla accogliere in quanto l'infrazione di cui all'art. 60.2. RGD FIB lett. g) non risulta contestata nell'atto di deferimento, né nel suo intendimento.

Alle fattispecie sopra enunciate risultano applicabili le aggravanti di cui all'art. 57.6. RGD FIB, lett. a) per aver commesso il fatto con abuso di poteri ed in violazione dei doveri derivanti all'esercizio delle sue funzioni quale Presidente Federale; lett. g) per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla FIB; lett. l) per aver commesso l'illecito per assicurare al figlio Andrea Rizzoli, tramite l'associazione dallo stesso presieduta, un vantaggio. Non si ritiene applicabile l'aggravante del concorso.

Il Collegio ritiene non doversi applicare la recidiva di cui all'art. 58.2. lett. c) RGD FIB, in quanto i fatti contestati risalgono pacificamente ad epoca precedente la condanna conseguita dal Romolo Rizzoli.

Si ritiene, altresì, applicabile la circostanza attenuante generica, per avere l'incolpato affidato il CTF alla Gianchiga anche al fine di promuovere il CTF e, indirettamente, il gioco delle Bocce nel territorio.



Vista la contemporanea sussistenza di circostanze aggravanti e attenuanti, il Tribunale ha ritenuto di operare un giudizio di prevalenza delle aggravanti, sia in ragione del loro numero, che della loro maggiore gravità, con conseguente aumento della pena fino al doppio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene congrua, pertanto, l'applicazione all'incolpato Rizzoli Romolo della sanzione pari a 6 (sei) mesi di squalifica con conseguente sospensione per pari tempo da ogni qualifica federale ricoperta.

2. Andrea Rizzoli si è reso responsabile della fatti a lui ascritti in violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto F.I.B., art.1 del R.G.D. F.I.B. e art. 60, comma 2 lett. i) R.G.D. F.I.B.

- Per il calcolo della pena, per aver mantenuto dal 2015 fino al 2017 una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale quale Presidente della A.S.D. Gianchiga in relazione alla gestione della porzione di area del Centro Tecnico Federale di Roma affidata, in violazione di quanto sopra ed in palese conflitto d'interessi, alla società medesima dalla F.I.B. di cui era Presidente il padre, sig. Romolo Rizzoli, si richiama l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) con la squalifica da uno a mesi due. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di un mese.

- Per aver consentito l'accesso ai soci e non a locali adibiti ad uso spogliatoi senza le necessarie autorizzazioni in materia sanitaria e di sicurezza, nonché averli esposti a pericolo per l'utilizzo di materiali di arredo sprovvisti della relativa certificazione antincendio esponendo indirettamente la Federazione a rilevanti rischi, si richiama nuovamente l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) con la squalifica da uno a mesi due. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di un mese.

- Per aver mantenuto la suddetta condotta beneficiando di indubbi vantaggi economici derivanti dall'attività svolta all'interno delle aree del CTF affidate alla Gianchiga e senza aver sostenuto alcun onere economico in ragione di tale affidamento, si richiama sempre l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) che prevede la squalifica da uno a due mesi. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di un mese.



All'esito della somma delle pene previste per i tre illeciti, si ottiene una pena complessiva di mesi tre.

In relazione alla richiesta di condanna di cui all'art. 60.4. lett. d) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera g), questo Collegio ritiene di non poterla accogliere in quanto l'infrazione di cui all'art. 60.2. RGD FIB lett. g) non risulta contestata nell'atto di deferimento, né nel suo intendimento.

Detta condotta risulta aggravata ai sensi dell'art. 57.6. RGD FIB lett. a) per aver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti all'esercizio delle sue funzioni quale Presidente della A.S.D. Gianchiga; lett. g) per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla FIB e lett. l) per aver commesso l'illecito per assicurare a se un vantaggio. Non si ritiene applicabile l'aggravante del concorso.

Si ritiene, altresì, applicabile la circostanza attenuante generica, per avere l'incolpato gestito il CTF anche al fine di promuovere il Centro stesso nel territorio ed aver partecipato gratuitamente all'organizzazione di manifestazioni organizzate dalla FIB, fornendo supporto e lasciando la disponibilità delle aree dallo stesso occupate (anche se in modo prevalente durante i fine settimana, quando non venivano effettuati i corsi).

Con riferimento alla posizione di Andrea Rizzoli, poi, anche se la condotta in forza della carica ricoperta appare meno grave di quella del padre, il Collegio ha valutato negativamente il comportamento assunto sia in fase di indagini dinanzi alla Procura, più volte invitata a rinviare l'audizione per supposti impegni professionali e, poi, liquidata con comunicazione inviata tramite difensore, che successivamente, dinanzi a codesto Tribunale Federale, laddove si presentava solo alla prima udienza, dichiarando di non voler rendere dichiarazioni per la pendenza di un procedimento penale, e poi non comparendo più per non meglio precisati impegni professionali.

Vista la contemporanea sussistenza di circostanze aggravanti e attenuanti, il Tribunale ha ritenuto di operare un giudizio di prevalenza delle aggravanti sia in ragione del numero che della loro maggiore gravità, con aumento della pena fino al doppio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene congrua, pertanto, l'applicazione al caso di specie, per entrambi i deferiti, la sanzione pari a 6 (sei) mesi di squalifica con conseguente sospensione per pari tempo da ogni qualifica federale ricoperta, come meglio indicato in dispositivo, letto all'udienza del 20.02.2018.



Il Tribunale Federale

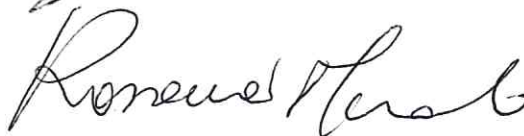
Avv. Antonio De Nisco



Avv. Damiano Carrese



Avv. Rossana Muolo



Si comunichi a cura della Segreteria del Tribunale Federale a:

Sig. Romolo Rizzoli e per lui all'Avv. Fabio Pennisi;

Sig. Andrea Rizzoli e per lui all'Avv. Fabio Pennisi;

Sig. Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi.

Roma, 22.02.2018

DEPOSITATO OGGI

Roma, 22.02.2018

La Segreteria

FIB
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Via Vitorchiano, 13/115 - 00189 ROMA
Tel. (06) 82974653